

Estinzione verificatasi nel corso del giudizio di primo grado -
Deduzione per la prima volta in appello da parte del contumace in
primo grado - Inammissibilità - Limiti - Fattispecie. Corte di
Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10876 del 11/05/2007

La parte contumace in primo grado non può eccepire in appello
l'estinzione del processo solo nell'ipotesi in cui sia stata posta,
nel grado in cui si è verificato l'evento interruttivo, nella
condizione di formulare la relativa eccezione (di estinzione) per
essere stato ritualmente notificato in detto grado l'atto di
riassunzione per la prosecuzione del processo (nella specie, in un
caso di interruzione del processo per morte della parte seguito da
riassunzione effettuata mediante notifica nulla e da due successive
interruzioni i cui atti riassuntivi erano stati notificati
regolarmente, la Corte d'appello aveva ritenuto gli eredi rimasti
contumaci in primo grado decaduti dall'eccezione di estinzione e la
S.C. ha confermato la decisione).

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10876 del 11/05/2007